



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### **Delibera n. 709 del 21 giugno 2016**

Oggetto: Procedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Origgio (VA) per omessa adozione dell'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) relativi al triennio 2016-2018.

Fascicolo UVMAC/S/2247/2016

### Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 21 giugno 2016;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;

Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e sono fornite indicazioni in ordine all'integrazione tra i predetti Piani e i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente;

Vista la delibera del 4 luglio 2013, n. 50, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e sono fornite indicazioni per l'aggiornamento del Programma 2014-2016;

Visto l'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito dal Governo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13 luglio 2015;

Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);

Visto l'accertamento eseguito dall'ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale del comune di Origgio, con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", dell'aggiornamento del PTPC e del PTIT relativi al triennio 2016-2018;

Vista la nota del 10.05.2016 protocollo n. 74483, di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità per omessa adozione dell'aggiornamento del PTPC e del PTIT relativi al triennio 2016-2018 ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, indirizzata ai componenti della Giunta comunale e al Segretario comunale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e Responsabile della trasparenza (RT), quali soggetti obbligati all'approvazione e adozione del PTPC e PTIT, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e) del Regolamento, con la quale sono state chieste le motivazioni che hanno impedito la tempestiva adozione ed approvazione documenti citati;

Vista la nota di riscontro inviata dal Sindaco, acquisita al protocollo di questa Autorità n. 92834 del 13.06.2016 con la quale viene attestata l'adozione del PTPC e del PTIT 2016-2018 in data successiva alla comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio. In particolare viene rappresentato che l'organo esecutivo, in data 26.05.2016 ha provveduto con deliberazioni di Giunta Comunale nn. 41 e 42 ad approvare i Piani omessi e che gli stessi sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune, precisando che il ritardo è dovuto alla mole di lavoro che grava sugli uffici e sul Segretario comunale, RPC e RT, che ha provveduto appena possibile, sebbene in precedenza sollecitato dallo scrivente;

Vista la nota di riscontro inviata dal Segretario comunale, RPC e RT, acquisita al protocollo di questa Autorità n. 95088 del 16.06.2016 con la quale viene attestata l'adozione del PTPC e del PTIT 2016-2018 in data 26.05.2016 con deliberazioni di Giunta Comunale nn. 41 e 42 e viene comunicato che i suddetti documenti non sono stati approntati prima per via del carico di lavoro che grava sullo scrivente;

Viste le note di riscontro inviate dai componenti della Giunta Comunale, allegate alla nota del Segretario comunale acquisita al protocollo di questa Autorità n. 95088 del 16.06.2016, con cui viene rappresentato che l'organo esecutivo in data 26.05.2016 ha provveduto con deliberazioni di Giunta Comunale nn. 41 e 42 ad approvare i Piani omessi e che gli stessi sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune, precisando che il ritardo è dovuto alla mole di lavoro che grava sugli uffici e sul Segretario comunale, RPC e RT, che ha provveduto appena possibile, sebbene in precedenza sollecitato dal Sindaco e dalla Giunta;

Viste le relate di notifica della comunicazione di avvio del procedimento ai componenti della Giunta Comunale, trasmesse con nota del Segretario comunale, acquisita al protocollo di questa Autorità n. 95088 del 16.06.2016;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I - Risultanze istruttorie e valutazioni.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

- il comune di Origgio è un ente circa 7.500 abitanti con n. 21 dipendenti, in cui il Segretario comunale ricopre, oltre alla propria funzione, anche quella di responsabile di altri settori, con conseguente aggravio di lavoro;
- con riferimento alla contestata omessa adozione dell'aggiornamento del PTPC e del PTIT relativi al triennio 2016-2018, si evidenzia che gli stessi, predisposti dal segretario comunale pro-tempore, in qualità di RPC e di RT, sono stati approvati dalla giunta comunale rispettivamente con delibere nn. 42 e 41 del 26 maggio 2016, ossia in netto ritardo rispetto alla scadenza fissata al 31 gennaio 2016 e soltanto dopo la ricezione, da parte dell'Autorità, dell'avvio del procedimento sanzionatorio;
- le note trasmesse dall'amministrazione di Origgio a giustificazione del comportamento omissivo rappresentano che l'inadempimento contestato non è riconducibile ad una volontà di non adempiere alla normativa vigente, ma piuttosto ad un ritardo imputabile al RPC, sul quale verosimilmente ricade un gravoso carico di lavoro, preso atto che lo stesso svolge, oltre che le funzioni di Segretario comunale, anche quelle di responsabile di altri settori del Comune. Ciò ha determinato un'intensa attività gestionale ed organizzativa, che ha comportato il suddetto ritardo nella predisposizione e adozione dei piani. Si evidenzia peraltro che, sebbene il segretario comunale, in qualità di RPC e RT, avrebbe dovuto predisporre l'aggiornamento dei due piani, sottoponendoli all'approvazione della giunta comunale entro il 31 gennaio 2016, tuttavia anche il sindaco e gli assessori avrebbero dovuto essere a conoscenza degli adempimenti e delle scadenze previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, tenendo conto che la scadenza per l'aggiornamento dei piani è fissata al 31 gennaio di ogni anno e richiamando la dovuta attenzione del Segretario in merito al rispetto sostanziale delle disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi;
- l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta dei soggetti su citati è dunque da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il loro comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione.

### II - Determinazione della sanzione

Considerato che:

- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;
- l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;
- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

- nel caso di specie, l'omessa adozione dell'aggiornamento del PTPC e del PTTI relativi al triennio 2016-2018 è da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, che hanno portato il Comune a non porre la dovuta attenzione in merito al rispetto sostanziale delle disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi;
- nel caso di specie, si è ritenuto di irrogare la sanzione pecuniaria nel limite minimo edittale, atteso che, pur avendo il comune di Origgio commesso un'infrazione, la gravità della stessa non appare tale da superare tale valore minimo, anche in virtù del comportamento propositivo adottato dai soggetti responsabili dell'infrazione stessa, che denota la volontà di porre rimedio al precedente comportamento omissivo.

Sulla base delle argomentazioni che precedono, si è ritenuto di irrogare la sanzione pecuniaria nel limite minimo edittale al segretario comunale, in qualità di RPC e RT, che avrebbe dovuto sottoporre ad approvazione della giunta, entro il 31 gennaio 2016, l'aggiornamento dei piani, nonché al sindaco e ai componenti della giunta comunale, che avrebbero dovuto essere a conoscenza che la scadenza per l'approvazione dell'aggiornamento dei suddetti piani è fissata al 31 gennaio 2016. Per tali soggetti si è ritenuto che, pur avendo gli stessi commesso un'infrazione, la gravità della stessa non appare tale da superare tale valore minimo, tenuto conto che il loro comportamento e le giustificazioni addotte denotano un comportamento improntato alla buona fede.

Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d'azione violato (sindaco, assessori e segretario comunale in qualità di RPC/RT), in parti uguali tra loro e con il vincolo della solidarietà, in ragione della loro pari responsabilità – materiale e psicologica – nella causazione dell'illecito.

Tutto ciò premesso e considerato

### DELIBERA

- di irrogare le sanzioni pecuniarie di seguito indicate con il vincolo della solidarietà, trattandosi di concorso nell'illecito amministrativo;
- di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.000 (mille/00) per ciascuno dei soggetti, ai signori:
  - o [omissis], nella qualità di sindaco pro - tempore;
  - o [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], nella qualità di assessori;
  - o [omissis], nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza.

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via del Corso 232, 00186 ROMA), codice IBAN: **IT77O0103003200000004806788**.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Umane e Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URUF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it). In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente f.f.  
*Francesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 5 luglio 2016  
Il Segretario: Maria Esposito